94/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61552** del registro di segreteria, promosso da:

...Omissis..., nato a …*Omissis*… in data …*omissis*…, C.F. …*omissis*…, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Adamo C.F. DMANDR71H23H501R e dall'avv. Gaetano Venco, C.F. VNCGTN61H07H501B, nel cui studio in Roma, viale Trastevere, n. 75 è elettivamente domiciliato; andreaadamo@ordineavvocatiroma.org; gaetanovenco@ordineavvocatiroma.org);

- appellante -

contro

- PROCURA REGIONALE presso la Corte dei conti della Regione Lazio, in persona del Procuratore regionale *pro tempore;*

- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale *pro tempore*;

- appellati -

per la riforma

della sentenza n. 144/2024 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, depositata in segreteria in data 8.4.2024 e notificata in data 2.5.2024

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 19 marzo 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Serena Scippa, la relatrice consigliere Beatrice Meniconi, l'Avv. Andrea Adamo per l'appellante e il V.P.G. Consigliere Arturo Iadecola per la Procura generale

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio di questa Corte, in parziale accoglimento delle richieste di maggior importo della Procura contabile (euro 60.880,05), ha condannato il *…Omissis…*, in qualità di assistente amministrativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Roma, al pagamento in favore del citato ente della somma complessiva di euro 30.528,67, oltre interessi legali e spese di giudizio, ritenendolo responsabile per il danno da disservizio e da lesione del nesso sinallagmatico cagionato all'Ufficio di appartenenza.

La sentenza gravata, dopo aver respinto le eccezioni pregiudiziali, ha accertato che tra il 2017 e il 2019 il prevenuto, abusando della sua qualifica e della posizione rivestita nell'amministrazione di appartenenza, aveva promesso a più persone l'assegnazione di posti di lavoro presso altri uffici pubblici in cambio di cospicue somme di denaro, riversate sul suo conto corrente.

Il giudice di primo grado ha ravvisato la sussistenza del danno da disservizio in una duplice accezione:

- quale danno da lesione del nesso sinallagmatico, per il parziale inadempimento dell'obbligazione lavorativa, per avere il …*Omissis*… dolosamente destinato le proprie energie lavorative, e lo stesso luogo di lavoro, ad attività illecite, con ciò violando gli obblighi di servizio e pregiudicando l'Amministrazione di appartenenza per il "*mancato raggiungimento delle utilità previste in rapporto delle risorse impiegate*", cagionando un danno quantificato, equitativamente, dalla Sezione territoriale nel 15% della retribuzione lorda percepita nel periodo di riferimento, per un importo pari ad euro 8.277,62 (in luogo del 70% chiesto dalla Procura territoriale.

-quale danno corrispondente alle maggiori spese sostenute dalla Amministrazione di appartenenza per ripristinare l'efficienza e la legalità perdute, pari al costo delle unità di personale adibite all'ufficio, a seguito dell'allontanamento cautelare del prevenuto, sottoposto a procedimento penale per il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.), poi sospeso dal servizio, quantificato in euro 22.251,05,

2. Con atto di appello, notificato in data 29 maggio 2024, il …*Omissis*… ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) "Omessa / contraddittoria motivazione in punto di eccezione pregiudiziale sollevata in primo grado"

2) "Omessa motivazione in punto di richiesta di esercizio del potere di riduzione art. 83 del R.D. n. 2440/1923…il c.d. potere riduttivo dell'addebito"

Secondo l'appellante il giudice territoriale avrebbe errato nel denegare la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 106 del c.g.c., essendo necessario attendere la definizione del processo penale, tutt'ora pendente in primo grado in fase di istruttoria, ed avrebbe altresì errato nell'omettere di pronunciarsi in merito alla richiesta di applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Ha concluso per la riforma della sentenza censurata, con sospensione del processo ex art. 106 co. 1 del c.g.c. fino all'esito della definizione del processo penale, ed in via subordinata, ha chiesto farsi applicazione del potere riduttivo dell'addebito *ex* art. 83 del RD n. 2440/1923.

Il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e riforma della sentenza di primo grado in punto di spese di giustizia.

3. Con atto, depositato in data 23 febbraio 2026, la Procura generale ha rassegnato le sue conclusioni, contestando ciascuno dei motivi di appello, e concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado.

4. All'udienza odierna la difesa dell'appellante ha chiarito il contenuto degli atti depositati, ad essi riportandosi. Anche la Procura generale ha illustrato le proprie tesi e nel riportarsi agli atti, ha precisato che il potere riduttivo dell'addebito non può trovare applicazione neanche alla luce della nuova legge n. 1/2026, trattandosi di condotte dolose.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

5. Con il primo motivo d'appello la difesa del …*Omissis*… ha censurato la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato la sua richiesta di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., ricorrendone i presupposti, in quanto il procedimento penale azionato nei confronti del …*Omissis*… (RGNR 28675/19) sarebbe ancora pendente, per cui sarebbe necessario attenderne l'esito, in considerazione del fatto che le "competenze" della valutazione delle condotte contestate al prevenuto sarebbero in via esclusiva affidate al giudice penale, la cui decisione avrebbe carattere pregiudiziale.

La sentenza di primo grado sarebbe in contrasto con i pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di sospensione necessaria del giudizio dipendente da altro giudizio, creando il rischio di pronunce ingiuste.

La Procura generale, richiamando vari orientamenti giurisprudenziali in materia, ha rilevato che non sussiste alcuna ragione, ai fini amministrativo-contabili, di attendere l'esito del procedimento penale che vede l'appellante imputato per traffico di influenze illecite, trattandosi di processi indipendenti.

Il Collegio ritiene che il motivo non sia fondato e pertanto debba essere rigettato.

L'art. 106, primo co., del c.g.c. prevede che "*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*".

Il giudice di primo grado, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte, ha fatto corretta applicazione della norma laddove ha precisato che la sospensione del processo contabile non si possa disporre in presenza di un mero collegamento con altro giudizio o per ragioni di opportunità, dovendo sussistere un vero e proprio vincolo di consequenzialità logica e giuridica, assente nel caso di specie, e comunque indimostrato dall'appellante.

E' dunque condivisibile l'impostazione della Procura generale ove, a conferma di quanto già osservato dal giudice territoriale, ribadisce l'assoluta autonomia e separatezza del giudizio che ci occupa rispetto al diverso processo penale, anche se non ancora giunto alla fase dibattimentale.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, in proposito, hanno affermato che "*sebbene l'art. 106 c.g.c. preveda espressamente la possibilità di sospensione in ragione della pendenza di altra controversia, civile, penale o amministrativa e non si possa pertanto escludere in radice che una controversia penale possa porsi quale antecedente necessario da cui dipenda la decisione della controversia contabile - di regola, la causa penale non assume carattere pregiudiziale. Ciò per effetto della soppressione, nel nuovo ordinamento processuale conseguente alla riforma del codice di procedura del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell'emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale* (ex multis, *v. Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018 e n. 648/A/1990; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011)… Dovendosi quindi escludere, per quanto sopra evidenziato, l'identificazione di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i*

rispettivi accertamenti (penale e giuscontabile), la sussistenza di un nesso o di una connessione di carattere puramente logico tra i processi, rivelata dall'incidenza dell'accertamento su fatti di analoga consistenza materiale, non consente, per questa sola ragione, il temporaneo arresto del processo, poiché il giudice contabile può e deve procedere all'accertamento autonomo del rapporto e pervenire ad una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa fatta valere (cfr. SS.RR., ord. 9/2018)" (Corte conti, Sez. riun., ord. 31 agosto 2023, n. 3).

Le affermazioni della parte appellante sulle funzioni del giudice penale, che sarebbe investito in via esclusiva della valutazione delle condotte, per cui il giudice di primo grado avrebbe oltrepassato i limiti delle competenze spettantegli, sono prive di fondamento, trattandosi di giudizi, quello contabile e quello penale, che si collocano su piani distinti.

Questa Sezione in una recente pronuncia ha affermato che "*il processo contabile e quello penale si collocano* (…) *in un rapporto di reciproca indipendenza, data la diversità dei loro oggetti, essendo il primo rivolto ad accertare l'esistenza di un danno erariale e la sua imputabilità ai convenuti appellanti e il secondo, invece, la responsabilità eventualmente ricadente sugli stessi soggetti per la commissione di un reato, con conseguente difetto del rapporto di pregiudizialità necessaria che potrebbe giustificare la sospensione del giudizio in corso* (ex multis, *Sez. I. App. sent. nn. 513/2021 e 432/2022; Sez. II App. sent. nn. 95/2021 e 361/2022; Sez. III App. sent. n. 110/2019).*

L'indipendenza tra giudizio contabile e giudizio penale non esclude, infine, che la Corte dei conti possa utilizzare, ai fini della decisione e previo vaglio critico

delle stesse, le risultanze di verifiche e accertamenti eseguiti al di fuori del processo contabile. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il P.M. contabile e il Collegio giudicante possono trarre dagli elementi acquisiti in sede penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando le infrazioni considerate ai fini della pronuncia coincidano, in tutto o in parte, con la violazione di obblighi di servizio (SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS e Sez. III App. sent. n. 427/2021)" (Corte conti, I Sez. App., sent. n. 54/2025).

Non può dunque condividersi l'affermazione dell'appellante, laddove sostiene che il *giudice penale sarebbe investito "in via esclusiva" della valutazione delle condotte ~~a lui~~ contestate, perché la valutazione delle condotte ai fini (non della responsabilità penale, ma) del risarcimento del danno erariale, spetta alla Corte dei conti compiere indipendentemente dallo sviluppo e dalla soluzione conclusiva del parallelo processo penale.*

Alla luce della condivisibile giurisprudenza e della decisione di primo grado che si è ad essa conformata, il Collegio ritiene di confermare la decisione di rigetto della istanza di sospensione del processo contabile, non avendo l'appellante fornito ulteriori elementi che possano consentire di rimeditare l'interpretazione fornita dal giudice territoriale.

6. Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'"*omessa motivazione in punto di esercizio del … potere riduttivo dell'addebito*", e reitera la domanda di riduzione anche in appello, in considerazione della decurtazione sostanziale dello stipendio (alimenti in favore della *ex* moglie e cessione del quinto) che con l'ulteriore aggravio della ripetizione delle somme sui propri emolumenti farebbe sprofondare

l'appellante sotto la soglia minima di povertà, impedendogli di corrispondere anche il canone di locazione dell'abitazione.

La Procura generale ha evidenziato che il potere riduttivo dell'addebito non può essere applicato al caso di specie, ove la condotta è connotata dall'elemento soggettivo del dolo, e dunque la sentenza di primo grado sarebbe corretta, non essendovi necessità di motivare la decisione in caso di mancato utilizzo del potere riduttivo, inapplicabile comunque anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 1/2026.

Il Collegio ritiene che la censura non sia fondata e debba essere respinta, trattandosi di condotta caratterizzata da dolo e non essendo necessario per il giudice motivare sul mancato utilizzo del potere riduttivo.

Questa Sezione in particolare, con la recente sentenza n. 51/2025, ha ribadito l'orientamento della Corte per cui "*con riguardo, infine, al lamentato vizio di mancata concessione del richiesto esercizio del potere riduttivo, si osserva che, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale (SS.RR., 22-12-1987, n. 563; più di recente, Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 352), il mancato ricorso all'applicazione del potere riduttivo non comporta alcun obbligo di motivazione sul punto, trattandosi di un potere discrezionalmente esercitato dal giudice. Peraltro, nel caso di specie, la coscienza e volontà della condotta (in uno con la sua oggettiva gravità) impedisce, secondo consolidata giurisprudenza contabile, l'esercizio del potere riduttivo (cfr. Corte 16 dei conti, Sez. II App., sent. n. 349; Corte dei conti, Sez. II App. sent. n. 469; Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 142; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 432).*

E' altresì condivisile l'osservazione della Procura generale per cui, trattandosi di illecito doloso, il potere riduttivo non può applicarsi neanche in base alle sopravvenute norme di favore contenute nella cd. legge Foti n. 1/2026, che ha novellato, nei termini che seguono, la legge n. 20/1994 (art.1, comma 1-*octies)*: "*salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio*".

7. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, il Collegio, rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Alla soccombenza fa seguito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da ***...Omissis...***, nel giudizio iscritto al **n. 61552** del registro di segreteria,

-rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di prime cure;

-condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio di euro 112,00 (centododici/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 19 marzo 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Beatrice MENICONI Massimo LASALVIA

(F.to digitalmente) (F.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo BIAGI

(F.to digitalmente)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 28

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

(F.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 15/05/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

(F.to digitalmente)